



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

“TARI”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16.06.2026

Sommario

TARI

Sommario

DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARI	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni	4
Art. 3 Rifiuti sanitari non pericolosi	5
Art. 4 Rifiuti cimiteriali	6
Art. 5 Imballaggi	6
Art. 6 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Art. 7 Presupposto oggettivo	7
Art. 8 Presupposto soggettivo.....	8
Art. 9 Locali tassabili	8
Art. 10 Aree scoperte tassabili.....	10
Art. 11 Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti	10
Art. 12 Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	11
Art. 13 Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale ...	11
Art. 14 Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti.....	11
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO.....	11
Art. 15 Utenze	11
Art. 16 Superfici	12
TARIFFE.....	12
Art. 17 Costo di gestione	12
Art. 18 Determinazione della tariffa.....	13
Art. 19 Articolazione della tariffa	13
Art. 20 Periodo di applicazione del tributo.....	14
Art. 21 Tariffa per le utenze domestiche	15
Art. 22 Occupanti le utenze domestiche	15
Art. 23 Tariffa per le utenze non domestiche	16
Art. 24 Classificazione delle utenze non domestiche	17
Art. 25 Tributo giornaliero	17
Art. 26 Tributo provinciale.....	18
ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	18
Art. 27 Esenzioni, riduzioni e agevolazioni	18
ESENZIONI	18

RIDUZIONI	19
AGEVOLAZIONI.....	20
Art. 28 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	20
Art. 29 Gestione rifiuti speciali	20
Esenzioni e riduzioni	20
Art. 30 Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo	22
Art. 31 Esenzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche escluse dal regime di privativa comunale	23
Art. 32 Cumulo di riduzioni e agevolazioni	23
VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI.....	23
Art. 33 Avviso di pagamento – Versamento	24
Art. 34 Importi minimi	24
Art. 35 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole.....	25
Art. 36.....	25
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni	25
Art. 37 Pluralità di attività	25
DICHIARAZIONE O DENUNCIA	25
Art. 38 Obblighi di dichiarazione	25
Art. 39 Contenuto e presentazione della dichiarazione	26
Art. 40 Rimborso	27
DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 41 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	28
Art. 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
Art. 43 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	28
Allegato A – Elenco dei rifiuti urbani	29
Allegato B – Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)31	

DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Romentino per disciplinare l'applicazione della TARI, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i, dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)) e del D. Lgs del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il tributo è applicato con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economico del territorio.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - individuazione delle fattispecie imponibili;
 - classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassati con la stessa tariffa;
 - individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento, ha natura tributaria, salva la facoltà del Comune di attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, dell'art. 1, Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..

Art. 2

Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, salvo quanto previsto nel successivo art. 31.
2. Il servizio è disciplinato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché da ogni norma regolamentare del Comune, che disciplina il ciclo di gestione dei rifiuti.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A) prodotti dalle attività riportate nell'allegato B);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d), e).
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis¹;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivati da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale e devono obbligatoriamente essere smaltiti dal produttore in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile, così come meglio specificato nel successivo articolo 29.

Art. 3 **Rifiuti sanitari non pericolosi**

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti dall'esercizio di attività sanitarie, quali:
- Rifiuti derivanti dalla preparazione di pasti provenienti dalla cucina e dall'attività di ristorazione;
 - Residui di pasti provenienti dai reparti di degenza, esclusi quelli dei reparti dedicati a patologie infettive;

¹ Art. 184-bis 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

- Vetro;
- Carta;
- Cartone;
- Plastica;
- Metalli;
- Imballaggi primari e secondari.

Art. 4 **Rifiuti cimiteriali**

1. Sono considerati urbani i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come:
 - Materiali lapidei;
 - Materiali inerti (pietrisco, sabbia, ghiaia);
 - Terre di scavo, smurature e similari;
 - Oggetti metallici contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, o asportate prima di tali processi;
 - Ogni altro rifiuto proveniente da tale attività.
2. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali avviene nel rispetto delle modalità disciplinate dal D.P.R. 15/07/2003 n.254.

Art. 5 **Imballaggi**

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito. Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - a) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - b) Imballaggio multiplo o secondario: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - c) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Solo detta tipologia di imballaggio è un rifiuto speciale.
3. Non sono rifiuti urbani i rifiuti non compresi nell'allegato A).

Art. 6 **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (UE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (UE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
 - e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 7

Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 641 della Legge n. 147/2013, è rappresentato dal possesso, o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che insistono interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Romentino, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto urbano conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.²
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava sul soggetto interessato all'esenzione³, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 8

Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. I criteri riferiti alla posizione di prevalenza dell'immobile sono meglio dettagliati nell'articolo dedicato al presupposto oggettivo.
2. Soggetto passivo TARI è colui che occupa (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo c.d. abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

Art. 9

Locali tassabili

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Per "locali" si intendono anche, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni, ove per abitazioni si intendono gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;

² Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8087/2020; Cass., ordinanza 13 luglio 2015, n. 14541; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 18022 del 24/07/2013; si vedano anche Cass. Sez. 5, sentenza n. 21508 del 07/11/2005, Cass., Sez. 5, sentenza n. 19653 del 22/12/2003.

³ Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10156; Cass., Ordinanza 29 Settembre 2017, n. 22891.

- I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda ⁴, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali, all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
 - I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
 - Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzabili dalle attività artigianali e commerciali comprese nell'allegato B, che producono rifiuti urbani compresi nell'allegato A;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi e idonei a produrre rifiuti ⁵;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati dagli agriturismi e dalle attività di lavorazione agroalimentari dove si producono rifiuti urbani;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze delle attività industriali, compresi i magazzini, dove si producono rifiuti urbani.
3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili, nonché gli immobili privi di allacci e utilizzabili come deposito o magazzino o rimessa di autoveicoli.
 4. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze.
 5. Non sono oggetto di imposizione le superfici di lavorazioni industriali e quelle ove si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali definiti tali da apposito codice CER, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, che devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani.
 6. Non sono oggetto di imposizione le superfici di lavorazione industriale nonché la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali.

7. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

⁴ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

⁵ Cfr. Corte di Cassazione, n. 8087/2020

Art. 10

Aree scoperte tassabili

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti urbani.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali, anche ad esempio l'area per il cambio di olio; non sono tassabili le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso se perimetrate con recinzione visibile in muratura, rete metallica non inferiore a metri 1,50 in altezza, grate metalliche fissate al suolo o sormontanti muri d'ambito di altezza complessiva pari a metri 1,50; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
 - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani;
 - Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
 - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e la custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio.⁶ Non rientrano in tali fattispecie i parcheggi di abitazioni private e delle attività produttive dedicati esclusivamente ai propri dipendenti, che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
 - Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale.

Art. 11

Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. Resta comunque a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso dei locali e delle aree con obiettive condizioni che ostano alla produzione di rifiuti, come: natura e assetto delle superfici che ne determinano l'impraticabilità; interclusione al passaggio; altezza dei locali non superiore ad 150 cm; non presidiati o a ciclo chiuso; assenza di allacci ai servizi a rete.

⁶ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25548/2022

4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
6. Il Comune si riserva di valutare l'inidoneità alla produzione di rifiuti di locali ed aree dichiarata dal contribuente.

Art. 12

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 13

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale, il tributo è commisurato con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 14

Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti

1. Il Comune provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 15

Utenze

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del tributo sono considerate:
 - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 16

Superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, sino al completamento delle procedure di allineamento tra i dati catastali di tali unità immobiliari, ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; a seguito di tale allineamento la superficie catastale per il calcolo della TARI, pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta attuazione delle procedure innanzi descritte.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo (**escluse scaffalature e pedane**). Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categoria A), può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

TARIFFE

Art. 17

Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato a norma dell'art. 8 del d.P.R. n. 158/99 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).
3. Il PEF comprende, in particolare, i costi individuati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, riferiti al perimetro gestionale comprensivo di:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il gestore predispone annualmente il PEF, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
5. L'Ente territorialmente competente procede alla validazione del PEF mentre, il gestore provvede alla trasmissione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che provvede alle attività di verifica e approvazione definitiva del PEF.

Art. 18

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria².
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 19

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alle quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
 - a) Per le utenze domestiche:

² Corte di Cassazione, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17219.

- la quota fissa (TFd) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) riportato nelle tabelle 1a e 1b del D.P.R. n. 158/99 che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza;
- la quota variabile (TVd) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (Kb) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99.

b) Per le utenze non domestiche:

- la quota fissa (TFnd) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente vengono determinati dal Comune sulla base delle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99;
 - la quota variabile (TVnd) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kd), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, sono riportati gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.
3. Fino alla revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.
 4. In applicazione del principio "chi più inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal comma 652, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quota variabile della tariffa viene aumentata in misura proporzionale al numero dei contenitori (c.d. eco-sacco) destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati ricevuti dal Comune a seguito di specifica richiesta.

Art. 20

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 39 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

Art. 21

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del "sistema presuntivo".
3. La quota variabile non si applica alle pertinenze dell'utenza domestica, fermo restando l'applicazione della sola quota fissa delle tariffe, calcolato sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
4. In applicazione del principio "chi più inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal (comma 652, art. 27 dicembre 2013, n. 147), la quota variabile della tariffa viene aumentata in misura proporzionale al numero dei contenitori (c.d. eco-sacco) destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati ricevuti dal Comune a seguito di specifica richiesta.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 22

Occupanti le utenze domestiche

- 1 Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
- 2 Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, ad esempio per motivi di studio, lavoro o salute, per un periodo non superiore a 183 giorni. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, o per motivi di studio, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (nell'ipotesi di allontanamento per motivi di studio, ad esempio, deve essere prodotto il contratto di locazione registrato riferito all'immobile a tal fine occupato) e comunque per un periodo non inferiore a 183 giorni.
- 3 Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di unità abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. È sempre fatta salva la destinazione d'uso effettiva dei locali, purché debitamente provata dal contribuente. Il Comune si riserva il potere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.
- 4 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
- 5 Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine previsto dal successivo articolo 39.

- 6 Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
- 7 Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
- 8 Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero ovvero in altro comune, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
- 9 Per le abitazioni tenute a disposizione, previa presentazione di denuncia, il numero degli occupanti è forfettariamente stabilito in n. 1 unità.
- 10 Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:
- due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a **35 mq**;
 - tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra **35 e 70 mq**;
 - quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a **70 mq**.
- 11 Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta.
- 12 Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.
- 13 Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di generazione degli avvisi di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e sono conteggiate a conguaglio, come specificato nell'articolo "Periodo di applicazione del tributo".

Art. 23

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. I locali delle utenze non domestiche, qualora non siano utilizzati, sono equiparati, ai fini della tassazione, al deposito, indipendentemente dall'esistenza o meno di utenze (acqua, energia elettrica, ecc.), tranne che al loro interno non vi siano macchinari e/o attrezzature che impediscano l'utilizzo dell'immobile come deposito.

Art. 24

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 25

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui

all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente all'Ufficio Tributi Comunale.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. A far data dall'anno d'imposta 2021, il tributo giornaliero non si applica ai casi di occupazione temporanee delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi 838 e 842, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 26

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 27

Esenzioni, riduzioni e agevolazioni

ESENZIONI

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
 - I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, balconi e terrazzi scoperti, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono inagibili e inabitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita documentazione, quale ad esempio il certificato reso dai soggetti gestori delle utenze domestiche attestante la cessazione della fornitura per l'immobile per il quale si richiede l'esenzione;
 - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;

- Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori;
 - Gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa, sono esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, ecc;
 - Gli immobili occupati dal Comune.
 - Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e agli articoli all'uopo dedicati presenti nel regolamento.

RIDUZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%, a condizione che l'immobile non sia occupato da altri soggetti facenti o meno parte del nucleo familiare anagrafico; salvo quanto previsto al successivo punto c);
 - c) il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
 - d) Utenze domestiche che utilizzano compostiere, il cui utilizzo venga comprovato e/o controllato dagli organi preposti: riduzione del 15% della parte variabile del tributo;
 2. Le riduzioni ed esenzioni del presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione disciplinati nel successivo articolo 39.
 3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. Il contribuente deve denunciare il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto alla riduzione entro il termine disciplinato nel successivo articolo 39. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito Regolamento di Applicazione delle Sanzioni Amministrative.
- Fermo restando che i possessori o detentori di immobili soggetti a tassazione sono tenuti a conferire i rifiuti urbani al più vicino punto di conferimento/ raccolta/ cassonetto, il tributo (TARI)

- è dovuto in misura pari al 40% della tariffa (solo quota fissa), se la distanza dell'immobile dal punto di raccolta supera i 500 m. (riduzione del 60% della tariffa);
4. In considerazione dell'estesa metratura e dell'attività prevalente di magazzino senza alcuna vendita, è riconosciuta una riduzione tariffaria del 80% della quota variabile per le utenze non domestiche allocate presso l'area logistica posta a nord del tracciato autostradale che dichiarano e dimostrino, a consuntivo, la produzione di rifiuti avviati al riciclo;

AGEVOLAZIONI

1. Sono esentati dal tributo i soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:
 - a) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
 - b) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.
 2. Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 3. Le esenzioni riconosciute dalla certificazione ISEE sono finanziate in parte dal Bonus sociale nazionale di cui al Decreto legge 26.10.2019 n. 124 e per la restante parte sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- Le riduzioni sono applicate anche a conguaglio, ovvero, tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate o tramite compensazione delle somme a credito con quelle dovute per lo stesso tributo, ovvero con altre entrate compensabili a mezzo F24.

Art. 28

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica la riduzione del 30%;
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione disciplinati dal successivo articolo 39.

Art. 29

Gestione rifiuti speciali

Esenzioni e riduzioni

1. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. A tal proposito, sono escluse dal pagamento le superfici destinate alle lavorazioni industriali, con esclusione di quelle non funzionalmente collegate alle attività produttive (ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi, magazzini), se diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. n.

152/2006 3. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

4. Qualora sulla stessa superficie vengano prodotti sia rifiuti pericolosi o speciali che rifiuti urbani, il tributo deve essere versato in ragione della superficie di produzione (ad esempio ufficio o locali di vendita per imprese agroalimentari).
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% di abbattimento della superficie
Magazzini senza alcuna vendita diretta	35%
Falegnamerie	35%
Idraulico, fabbro, elettricista	35%
Carrozzerie, elettrauto, gommisti, auto	35%
Lavanderie e tintorie	40%
Stabilimenti industriali con capannoni	35%
Negozi alimentari, macellerie, pollerie	40%
Marmisti, vetrerie	35%
Uffici, agenzie, studi medici e professionali, edicole	20%
Pizzerie, trattorie, ristoranti, supermercati	40%
Autolavaggi e distributori di carburante	35%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentare, entro il mese di 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a mezzo di posta elettronica certificata o tramite il portale web messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune ("**Romentino DiGitale**"), i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante le quantità di rifiuti speciali effettivamente avviati allo smaltimento nell'anno solare precedente e descrittiva delle seguenti informazioni:

- dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile,

- tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, prodotti e effettivamente avviati allo smaltimento, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti autorizzati a effettuare l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi.

Art. 30 **Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - a) riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti urbani avviati al riciclo fino a kg 10.000;
 - b) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti urbani avviati al riciclo da kg 10.001 a kg 50.000;
 - c) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti urbani avviati al riciclo oltre i kg 50.001;
4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. Rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato x sup. tassabile}} \times 100$$

Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata o tramite il portale “Romentino DiGitale” ed entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o il portale web messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, prodotti e effettivamente avviati a riciclo a con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 4. il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 31
Esenzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche
escluse dal regime di privativa comunale

1. Le **utenze non domestiche** che intendono conferire la totalità dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero, sono esentate dal pagamento della componente variabile della tariffa.
2. Per “recupero” si intendono tutte le operazioni che permettono di riutilizzare per uno stesso scopo prodotti che non sono ancora diventati rifiuti.
3. Al fine di ottenere l’esenzione di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche interessate devono comunicarlo al Comune e all’affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicato nell’apposita sezione Romentino DiGitale del sito istituzionale dell’Ente, entro il 30 giugno di ogni anno con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo, indicando la durata del periodo, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Le utenze non domestiche che scelgono di conferire la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente.
5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o il portale web messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
 - c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, prodotti e effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 5., il Comune comunica l’esito della verifica all’utente.
7. Nel caso inadempienze degli obblighi dichiarativi, il Comune provvederà ad annullare l’esenzione dal pagamento della componente variabile della tariffa e al conseguente recupero delle somme non versate a detto titolo, con aggravio di sanzioni e interessi di legge.

Art. 32
Cumulo di riduzioni e agevolazioni

- 1 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni per lo stesso immobile, la riduzione complessiva non potrà superare il 60% della tariffa, salvo quanto stabilito dal comma 5, dell’art.31 del presente regolamento.

VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 33
Avviso di pagamento – Versamento

1. Il Comune predispone ed invia, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, domicilio digitale, un avviso di pagamento Tari.
2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più -utenze.
3. Il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, anche in caso di mancato recapito dell'avviso.
4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito e delle informazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31.10.2019 e s.m.i..
5. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale garantendo all'utente almeno due rate a scadenza semestrale e un termine di scadenza per il pagamento della prima rata o della soluzione unica non inferiore a venti giorni solari a decorrenti dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione.
6. Il pagamento annuale delle singole rate del tributo deliberate dal Consiglio Comunale, può essere ulteriormente rateizzato, previa richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni e dei termini disciplinati dall'art. 27, del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato, con la lettera "A", alla Deliberazione Arera n. 15/2022.
7. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).
8. Il versamento del tributo può essere effettuato attraverso gli strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dalla piattaforma nazionale dei pagamenti (PagoPa).
9. Il pagamento del tributo provinciale (c.d. TEFA) viene riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate all'ente beneficiario.
10. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale taxa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
11. Nell'ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all'uopo dedicata nel presente regolamento.

Art. 34
Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il predetto importo si applica anche all'emissione di avvisi suppletivi.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo

d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 35

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanZIA in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri ⁸.

Art. 36

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 37

Pluralità di attività

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
 - Superfici utilizzate in comune "complementari": ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell'ipotesi di mancato pagamento dell'intero sussiste un addebito solidale.

⁸ Cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25526.

DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 38

Obblighi di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del

tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, come il rappresentante legale;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 39

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di attivazione della TARI deve essere presentata dal contribuente entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e decorre dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
2. La dichiarazione di cessazione e di variazione delle utenze TARI deve essere presentata entro il termine di novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
3. Le dichiarazioni di cessazione e di variazione che comportano una riduzione dell'importo della TARI da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuto il presupposto che ne determina l'obbligo se presentate nel termine di cui al predetto comma 1., ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine, salvo che il tributo sia stato assolto dall'eventuale contribuente subentrante.
4. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento dell'importo della TARI da addebitare al contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuto il presupposto che ne determina l'obbligo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - il recapito di posta elettronica;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ditta individuale, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indirizzo PEC;
 - l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali corredata di relativa planimetria in scala sottoscritta da tecnico abilitato.
8. La dichiarazione, redatta su modelli predisposti dal Comune e da questo resi disponibili presso gli uffici o sul sito istituzionale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale per il tramite del portale Romentino Digitale, ovvero, consegnata a mani, ovvero, spedita a mezzo del servizio postale, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata. Il contribuente riceve di ritorno, il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa. Il Comune nell'ottica di una maggiore e fattiva collaborazione con il contribuente ha istituito un servizio di invio on line della denuncia mediante accesso al Portale comunale, sezione: "Romentino DiGitale". Da tale link, avvalendosi di SPID, si può accedere alla propria posizione contributiva. Dopo aver avuto accesso alla propria posizione, è possibile richiedere, sempre on line un "Codice Dispositivo" utile per firmare digitalmente le dichiarazioni da inviare, se non si dispone di una firma digitale. Per la compilazione e l'invio della dichiarazione TARI si deve accedere alla sezione "Dichiarazioni e Istanze". Al momento dell'invio il sistema rilascia al contribuente un documento di sintesi indicante le generalità della dichiarazione e l'ora e il giorno di spedizione, che fa fede ai fini della tempestività dell'adempimento nei confronti dell'ente. Il contribuente riceve di ritorno il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
12. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14.

Art. 40

Rimborso

1. Il Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute, o versate in eccedenza.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;

- Da una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Da ulteriori riscontri oggettivi.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi nella misura di cui all'articolo 24 del Regolamento generale delle Entrate Comunali e decorrono dalla data dell'eseguito versamento
 5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono 120 giorni lavorativi senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Corte di Giustizia tributaria competente territorialmente.
 6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al precedente articolo 34.
 7. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
 8. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1., resta salva la facoltà del Comune di compensare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta euro.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano approvate entro il 30 aprile di ciascun anno pubblicate sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti ed i provvedimenti di Arera.

Art. 42

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

3. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 43

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1 Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2 I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

Allegato A – Elenco dei rifiuti urbani

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318

INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato B – Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile limitatamente alle superfici dove si producono rifiuti speciali.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.